

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 20 maggio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione — Italia) — Azienda Sanitaria Provinciale di Catania / Assessorato della Salute della Regione Siciliana

(Causa C-128/19) ⁽¹⁾

[Rinvio pregiudiziale – Aiuti di Stato – Settore agricolo – Abbattimento di animali affetti da malattie infettive – Indennizzo degli allevatori – Obblighi di notifica e di standstill – Articolo 108, paragrafo 3, TFUE – Nozioni di «aiuti esistenti» e di «nuovi aiuti» – Regolamento (CE) n. 659/1999 – Esenzioni per categorie di aiuti – Regolamento (UE) n. 702/2014 – Aiuti de minimis – Regolamento (UE) n. 1408/2013]

(2021/C 278/04)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Corte suprema di cassazione

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Azienda Sanitaria Provinciale di Catania

Convenuto: Assessorato della Salute della Regione Siciliana

Intimato: AU

Dispositivo

L'articolo 108, paragrafo 3, TFUE dev'essere interpretato nel senso che una misura istituita da uno Stato membro, destinata a finanziare, per un periodo di più anni e per un importo di EUR 20 milioni, da un lato, un'indennità a favore degli allevatori costretti ad abbattere animali affetti da malattie infettive e, dall'altro, il compenso dovuto ai veterinari liberi professionisti che hanno partecipato alle misure di risanamento, dev'essere assoggettata alla procedura di controllo preventivo prevista da tale disposizione, qualora tale misura non sia coperta da una decisione di autorizzazione della Commissione europea, salvo che essa soddisfi le condizioni previste dal regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 [TFUE], alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, o le condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 [TFUE] agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.

⁽¹⁾ GU C 182 del 27.5.2019.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 29 aprile 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo — Spagna) — Banco de Portugal, Fundo de Resolução, Novo Banco SA, Sucursal en España / VR

(Causa C-504/19) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale – Vigilanza bancaria – Risanamento e liquidazione degli enti creditizi – Direttiva 2001/24/CE – Provvedimento di risanamento di un ente creditizio adottato da un'autorità dello Stato membro d'origine – Trasferimento di diritti, di attività o di obbligazioni a un «istituto ponte» – Ritrasferimento all'ente creditizio sottoposto al provvedimento di risanamento – Articolo 3, paragrafo 2 – Lex concursus – Effetto di un provvedimento di risanamento in altri Stati membri – Reciproco riconoscimento – Articolo 32 – Effetti di un provvedimento di risanamento sulle cause pendenti – Deroga all'applicazione della lex concursus – Articolo 47, primo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Tutela giurisdizionale effettiva – Principio della certezza del diritto)

(2021/C 278/05)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Supremo

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: Banco de Portugal, Fundo de Resolução, Novo Banco SA, Sucursal en España

Convenuto: VR

Dispositivo

L'articolo 3, paragrafo 2, e l'articolo 32 della direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi, letti alla luce del principio della certezza del diritto e dell'articolo 47, primo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, devono essere interpretati nel senso che essi ostano al riconoscimento, senza ulteriori condizioni — nell'ambito di un procedimento giudiziario di merito pendente in uno Stato membro diverso dallo Stato membro d'origine, vertente su un elemento delle passività di cui un ente creditizio era stato spossessato con un primo provvedimento di risanamento adottato in quest'ultimo Stato — degli effetti di un secondo provvedimento di risanamento volto a ritrasferire, con effetto retroattivo, a una data anteriore all'avvio di un simile procedimento, detto elemento delle passività al suddetto ente creditizio, qualora un simile riconoscimento comporti la perdita, con effetto retroattivo, della legittimazione passiva, ai fini di tale procedimento pendente, dell'ente creditizio al quale le passività erano state trasferite dal primo provvedimento, rimettendo così in discussione decisioni giudiziarie già emesse a favore del ricorrente oggetto di questo stesso procedimento.

(¹) GU C 363 del 28.10.2019.

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 12 maggio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Wiesbaden — Germania) — WS / Bundesrepublik Deutschland

(Causa C-505/19) (¹)

[Rinvio pregiudiziale – Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen – Articolo 54 – Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Articolo 50 – Principio del *ne bis in idem* – Articolo 21 TFUE – Libera circolazione delle persone – Avviso rosso dell'Interpol – Direttiva (UE) 2016/680 – Liceità del trattamento di dati personali contenuti in un simile avviso]

(2021/C 278/06)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Wiesbaden

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: WS

Resistente: Bundesrepublik Deutschland

Dispositivo

- 1) L'articolo 54 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990 ed entrata in vigore il 26 marzo 1995, nonché l'articolo 21, paragrafo 1, TFUE, letti alla luce dell'articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano all'arresto provvisorio, da parte delle autorità di uno Stato parte dell'Accordo fra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmato a Schengen il 14 giugno 1985, o da parte di quelle di uno Stato membro, di una persona interessata da un avviso rosso pubblicato dall'Organizzazione internazionale della polizia criminale (Interpol) su richiesta di uno Stato terzo, a meno che non sia accertato, in una decisione giudiziaria definitiva adottata in uno Stato parte di detto accordo o in uno Stato membro, che tale persona è già stata giudicata in via definitiva rispettivamente da uno Stato parte del suddetto accordo o da uno Stato membro per gli stessi fatti su cui si basa detto avviso rosso.